

INTRATTENIMENTI MUSICALI DAL VIVO complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei Pubblici Esercizi non superiore ai 16 giorni durante il corso dell'anno e sino alle ore 23,30

Artt. 68,69 del TULPS n. 773/31, Art. 124 del relativo regolamento di esecuzione

Il/la sottoscritto/a: Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato: _____

Data di nascita: _____ Cittadinanza _____ Sesso: M. - F. - 

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____ CAP. _____ C.F. _____

Titolare della Ditta individuale;

Legale rappresentante della Società: _____

sede legale in _____ C.F. _____

Presidente dell'Associazione/Circolo: _____

sede legale in _____ C.F. _____

DENUNCIA

ai sensi dell'art. 19 legge 07/08/90 n. 241

INIZIO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTI MUSICALI DAL VIVO nel:

Pubblico Esercizio in via/P.zza _____

Associazione/Circolo in via/P.zza _____

TEMPORANEA nel/i giorno/i _____

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

DICHIARA

che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o mantenere l'autorizzazione prevista dalla vigente normativa "antimafia" e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti della società stessa e degli altri soggetti indicati nel D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490;

che nel corso dell'anno ha già effettuato n. _____ giorni di intrattenimenti musicali dal vivo all'interno e/o esterno del locale;

di aver presentato comunicazione di attività rumorosa temporanea al Settore Ambiente 10 giorni prima dell'inizio della Manifestazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

di essere in possesso, dei requisiti soggettivi così come previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/31;

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:

- è fatto divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi del PUBBLICO esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da pubblico spettacolo;
- Nessun compenso dovrà essere richiesto ai frequentatori del locale ne sotto forma di biglietto di ingresso, ne sotto forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria. Durante la ricezione dei programmi non dovranno essere spente le luci del locale;
- è fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano mettere e repentaglio la pubblica incolumità;
- tutte le violazioni saranno sanzionate ai sensi degli artt. 17 bis e 17 ter del T.U.L.P.S. 18.06.31 n.773;

DATA: _____

Firma



Identificato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a mezzo: _____

NOTA BENE

PER DAR CORSO ALL'ISTRUTTORIA LA PRESENTE DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE DI CUI SOPRA, QUALORA VERRA' PRESENTATA OLTRE I TERMINI PREVISTI LA MANIFESTAZIONE NON SI TERRA' AUTORIZZATA.

SI INFORMA, CHE I DATI DI CUI SOPRA SONO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRESENTE DENUNCIA (LEGGE N. 675/96)

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- ❶ Copia dichiarazione effettuazione attività S.I.A.E.
- ❷ Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000)
- ❸ copia della comunicazione di attività rumorosa temporanea presentata al Settore Ambiente del Comune di Padova

NOTE: T.U.L.P.S. N. 773/31

Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.